



## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

### **Art 1 / AMBITO**

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni) stabilisce che ogni istituto scolastico è tenuto ad analizzare il proprio regolamento adeguandolo alle norme previste. L'articolo 2 riguardante i diritti degli studenti risulta di particolare interesse ed ogni istituto deve fare in modo che i principi in esso contenuti non rimangano mere aspirazioni, ma possano tradursi nella quotidianità. Così, ad esempio, il diritto alla partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della comunità scolastica implica conseguenze rilevanti: si riconosce il diritto dello studente a partecipare ai processi decisionali della scuola, sia attraverso canali tradizionali quali il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto, sia attraverso la creazione di nuovi spazi di partecipazione che consentano agli studenti un coinvolgimento diretto nelle scelte più importanti della comunità scolastica.

Il Regolamento di Istituto, che è l'attuazione dello Statuto in ogni scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi, i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni.

Il presente regolamento si fonda sul principio della responsabilità personale e sul principio della progressività delle sanzioni in caso di recidiva, tenendo altresì conto della gravità dei comportamenti con riferimento alla reiterata turbativa dello svolgimento delle lezioni, dei danni provocati alla scuola e al suo patrimonio, di comportamenti colposi o dolosi, reati gravi e di pericolo per l'incolumità delle persone.

Gli studenti poco diligenti e poco disciplinati sono ritenuti più bisognosi di un'azione formativa ed educativa diretta e intensa, le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni sono, quindi, applicate solo in casi particolarmente gravi e reiterati. Ove ricorrano gli estremi si procederà con la denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Gli obiettivi del presente regolamento sono

1. garantire il corretto svolgimento dell'attività didattica;
2. garantire il diritto allo studio;
3. garantire la pari dignità, la civile convivenza, il rispetto reciproco;
4. tutelare l'integrità e la sicurezza delle persone;
5. tutelare e conservare in piena efficienza il patrimonio scolastico.

### **Art. 2 / SANZIONI DISCIPLINARI**

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

I comportamenti perseguibili penalmente saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S. o per diretto interessamento dei singoli.



<b>IsOp</b>	<b>Regolamento disciplinare</b>			
Directory/file:	Data emissione: 30/06/15	Rev: 1	Ed.: 1	Pag.: 1 di 4

### **Art. 3 / SANZIONI ALTERNATIVE**

Lo studente può chiedere al D.S. di tramutare la sanzione in lavoro utile per la comunità scolastica, da svolgersi in orario extrascolastico.

Le attività utili alla collettività sono individuate in

1. pulizia piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;
2. pulizia delle attrezzature giacenti in sala computers e nelle aule multimediali;
3. pulizia dei banconi di lavoro dei laboratori e dell'aula di disegno;
4. pulizia dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
5. pulizia dei cortili esterni alla scuola;
6. sistemazione del materiale librario in biblioteca;
7. lavori di supporto alla segreteria;
8. lavori di manutenzione delle aree verdi;
9. collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili;
10. aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola.

Ogni lavoro deve essere svolto sotto la supervisione di personale adulto.

La richiesta al D.S. di avvalersi della possibilità di conversione della sanzione verrà considerata dal Consiglio di Classe per valutare il grado di ravvedimento raggiunto dallo studente e implica la decadenza della facoltà di impugnare il provvedimento.


### **Art . 4/ CONSEGUENZE DELLA SANZIONE**

<b>Voto di condotta</b>	Le sanzioni disciplinari e le assenze ingiustificate influiscono sulla determinazione del voto di condotta (vedi criteri di attribuzione del voto di condotta).
<b>Voto di condotta e credito scolastico</b>	La valutazione del comportamento influisce sul credito scolastico attribuito allo studente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se allo studente viene attribuito un voto di condotta inferiore a 7, in sede di determinazione del credito scolastico, non potranno essere riconosciuti positivamente la partecipazione, l'impegno e l'interesse nelle attività didattiche.</li> <li>• Allo studente al quale vengano attribuiti i voti 9 oppure 10 in condotta, in sede di determinazione del punteggio di credito scolastico, verrà attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione di appartenenza, indipendentemente dagli altri criteri stabiliti.</li> </ul> Le sanzioni D,E,F,G,H dovranno essere annotate sulla pagella scolastica.
<b>Voto di condotta e ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato</b>	Ai sensi del DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni), l'attribuzione di un voto di condotta inferiore a sei, determina la non ammissione dello studente alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato conclusivo.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche a candidati esterni.

### **Art. 5 / RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Lo studente al quale sia stata inflitta la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni e che per almeno quattro mesi dall'irrogazione del provvedimento disciplinare abbia tenuto un comportamento ravveduto ed operoso, può chiedere al Consiglio di Classe l'annullamento della sanzione o delle conseguenze della sanzione stessa.

<b>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI" – Dalmine (Bg)</b>					
<b>IsOp</b>	<b>Regolamento disciplinare</b>				
Directory/file:	Data emissione: 30/06/15	Rev: 1	Ed.: 1	Pag.: 1 di 4	

E' il Consiglio di Classe che delibera in via definitiva sulla richiesta.

#### **Art. 6 / IMPUGNATIVE ALL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO**

Da parte di chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, è ammesso ricorso scritto all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide entro il termine di dieci giorni.

#### **Art. 7 / COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA**

L'Organo di Garanzia viene eletto ogni anno ed è costituito da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione sono sostituiti da un supplente.

Per ogni rappresentante sarà previsto un membro supplente.

Le delibere dell'OG sono valide solo se partecipa alla riunione la maggioranza assoluta dei membri.

Le delibere vanno motivate.

#### **Art. 8 / COMPITI DELL'ORGANO DI GARANZIA**

L'Organo di Garanzia

- a. dirime i conflitti in merito all'applicazione dello statuto degli studenti e delle studentesse e del presente regolamento di disciplina;
- b. decide sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate (art 2);
- c. formula proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

La convocazione dell'Organo di Garanzia avviene su richiesta di uno degli organi collegiali o degli studenti, o di chiunque operi all'interno della scuola.

I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in cinque giorni, per le convocazioni straordinarie sono ridotti a tre.

Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente assume valore doppio.

Le decisioni vengono prese a scrutinio palese e non è ammessa l'astensione.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro che sarà gestito a norma di legge.

#### **Art. 9 / RECLAMO ALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE**

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento delle Studentesse e degli Studenti e del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

#### **Art. 10 / PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Le sanzioni che comportano conseguenze gravi quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola per periodi superiori a 1 giorno sono prese sempre da un organo collegiale (C.d.C. o C.D. ) e solo dopo avere applicato il seguente procedimento disciplinare:

1. Il coordinatore invia entro 24 ore una relazione circostanziata con la proposta di sanzione al DS.
2. Il DS, per potere discrezionale connesso alla carica, convoca il C.d.C. per sottoporgli la questione disciplinare.



3. Il DS, entro una settimana, invia allo studente ed ai genitori la Contestazione scritta d'addebito.
4. Lo studente ha la facoltà di rispondere per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.
5. Lo studente ha la facoltà di essere assistito da un rappresentante degli studenti o da un genitore.
6. Il DS, entro dieci giorni, convoca l'organo collegiale competente a comminare la sanzione.
7. L'organo collegiale competente svolge il procedimento disciplinare in due successive riunioni tenute in giorni distinti: nella prima, completata la fase istruttoria – testimoniale, definisce la proposta di sanzione; nella seconda riunione vota la delibera di sanzione.
8. Il C.d.C. può rimettere al C.D. la decisione della comminazione della sanzione disciplinare, qualora ritenga che la stessa, per la sua gravità, debba essere presa dal suddetto organo.
9. Qualora sia proposta l'applicazione delle punizioni di competenza del C.D., lo stesso si riunirà in seduta plenaria in due successive riunioni: nella prima riunione formula la proposta della sanzione; nella seconda riunione vota la sanzione.
10. Il provvedimento disciplinare adottato sarà comunicato per iscritto ai genitori e allo studente, se maggiorenne, e all' U.S.P.

Nell'accertamento delle responsabilità comportanti punizioni disciplinari, saranno distinte situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, atteggiamento che si esprime in manifestazioni di sopruso e violenza esercitate nei confronti dell'istituzione educativa, degli insegnanti e dei compagni.

#### **Art. 11 / RAPPORTI CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE SANZIONATO**

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni, lo studente e la famiglia provvederanno a tenere, in accordo con la scuola, un rapporto atto a preparare il rientro dell'alunno nella comunità scolastica.

#### **Art. 12 / RISARCIMENTO DEI DANNI**

Il danno procurato al patrimonio della scuola, anche se conseguente a comportamenti non dolosi e senza grave colpa, deve essere sempre riparato e la ripartizione non è mai alternativa alle altre sanzioni comminate.

Atti vandalici continui perpetrati all'interno o all'esterno dei locali dell'istituto, saranno sanzionati con la riparazione del danno da parte del colpevole se maggiorenne, o della famiglia se minorenni.

#### **Art. 13**

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto ed è inserito nel P.O.F. dell'Istituto.

Del presente regolamento sarà fornita copia agli studenti.

#### **Art. 14 / RICORSI**

Per quanto riguarda i ricorsi, si rimanda a quanto disposto dall'art. 5 del DPR 24/6/98 n° 249, integrato dall'art. 38 del DL 16/4/94 n° 297.